

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio	
	di gestione del Merchandising di Ateneo, per un periodo complessivo di 4 anni, di cui 3	
	anni garantiti ed 1 eventuale anno opzionale.	
	CIG B33DC3A52A	
	CUI S80012650158202300045	
	APPALTATORE: .....	
	C.F. / P.IVA .....	
	IMPORTO, PRESUNTO E NON GARANTITO: euro ..... , IVA esclusa, di cui:	
	- Euro ..... oltre IVA, importo presunto e non garantito, per la FORNITURA	
	di prodotti del merchandising UNIMI;	
	- Euro ..... oltre IVA, importo garantito, per la gestione dei SERVIZI annessi.	
	DA UNA PARTE	
	Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano (MI), Via Festa del Perdono n.	
	7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore	
	Generale....., autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art.	
	58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominato <i>Appaltante</i>	
	DALL'ALTRA	
	....., con sede legale in ..... – ....., nella persona del Legale	
	rappresentante sig./dott. .... nato a ..... il ..... C.F.	
	..... come risulta dalla Visura estratta dal Registro Imprese Camera di	
	Commercio di ..... del ..... / procuratore	
	speciale della Società, come risulta dalla delibera del CdA del.....e depositata agli	
	atti di questa Amministrazione, di seguito <i>Appaltatore</i> .	
	1	

	<b>PREMESSO</b>	
	CHE, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 19 dicembre 2023, rep. n. 92/2024, ha	
	approvato l'espletamento di una gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del	
	D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di gestione del Merchandising di Ateneo, per	
	un periodo complessivo di 4 anni, di cui 3 anni garantiti ed 1 eventuale anno opzionale, con	
	applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base	
	del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;	
	CHE, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 23 luglio 2024, ha ridefinito i criteri	
	di valutazione, vista l'esigenza sopraggiunta di gestione dei prodotti co-brandizzati;	
	CHE, visto l'esito positivo dei controlli, con determina dirigenziale del ..... - rep.	
	....., è stata aggiudicata la gara d'appalto di cui in epigrafe alla Società	
	....., con sede in ....., codice fiscale e partita IVA	
	....., che ha presentato la seguente offerta.	
	Prezzi offerti dei prodotti di cui all'allegato 1 del Capitolato:	
	- .....	
	- .....	
	-.....	
	-.....	
	Ribasso da applicarsi sul prezzo complessivo dei servizi annessi: ... %	
	CHE i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.	
	108, c. 9 del Codice e specificati all'art. 110, c. 5 lett. c), del Codice quantificati in euro	
	.....;	
	CHE, con riferimento alla sola quota relativa ai servizi, i costi della manodopera, ai sensi	
	dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, sono pari a euro .....	
	CHE la spesa complessiva derivante dal presente appalto sarà garantita dal budget assegnato	
	2	

	alla sui fondi assegnati alla Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze	
	(DIVCO), per i rispettivi esercizi finanziari di competenza;	
	CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL/INARCASSA si evince che	
	l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;	
	CHE, come da informazione del ..... rilasciata dalla 'Banca Dati Nazionale Unica	
	della documentazione antimafia' a carico della suindicata ..... e dei relativi	
	soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di	
	sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011;	
	<i>oppure</i>	
	CHE nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia richiesta dall'Appaltante	
	(Prot. n. ...._Ingresso_....._.....) nei confronti di ....., ai sensi	
	dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto sottoposto alle	
	condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;	
	CHE il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi di quanto previsto	
	dall'art. 11 del Regolamento sull'attività negoziale, emanato con Decreto Rettorale n. 5641	
	del 18 settembre 2024;	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
	<b><u>ART. 1 – Premesse e norme regolatrici</u></b>	
	Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente	
	allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta	
	tecnica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli	
	atti di gara, l'offerta economica, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato	
	Tecnico e i relativi allegati, l'ulteriore documentazione di gara nonché le risposte ai	
	chiarimenti forniti nel corso della procedura a evidenza pubblica.	

	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi	
	referimento a quanto previsto in tali documenti.	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e	
	nei suoi allegati:	
	a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., dalle norme del	
	Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme	
	applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
	b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto	
	privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;	
	Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di	
	norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore	
	successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni	
	autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere	
	azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in	
	essere.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti	
	dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, a	
	eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate	
	dall'Appaltante.	
	<b><u>ART. 2 – Oggetto del contratto</u></b>	
	Il presente contratto ha ad oggetto le seguenti attività:	
	<b>1. Fornitura di prodotti</b> (di seguito, i “ <i>prodotti</i> ”) <b>di merchandising a logo UNIMI;</b>	
	<b>2. Servizi annessi all'attività di merchandising</b> che, a titolo indicativo e non esaustivo,	
	ricomprendono:	
	- La commercializzazione e la distribuzione di prodotti di merchandising realizzati	

	dall'Appaltatore;	
	- La commercializzazione dei prodotti di merchandising di proprietà di UNIMI, realizzati	
	da società terze diverse dall'Appaltatore (di seguito, i “ <i>Prodotti di Terzi</i> ”) attraverso la	
	piattaforma e-commerce di UNIMI, al fine di promuovere il brand UNIMI;	
	- La gestione e l'aggiornamento del sito internet (UNIMI Store) e della piattaforma e-	
	commerce di UNIMI e customer care service;	
	- La promozione del merchandising di Ateneo con azioni di marketing e comunicazione;	
	- L'allestimento e la gestione di n. .... (.....) giornate di Temporary Store	
	all'anno, in base ad un calendario definito con l'Ateneo. I Temporary Store sono	
	organizzati presso tutte le sedi dell'Ateneo anche in giornate consecutive.	
	Per quanto non espressamente esplicitato, si richiama integralmente il Capitolato Tecnico.	
	<b><u>ART. 3 – Importo del contratto</u></b>	
	L'importo complessivo del contratto, presunto e non garantito, è pari a euro _____,	
	esclusa I.V.A. e oneri di legge, di cui:	
	- Euro ..... oltre IVA, importo massimo erogabile, presunto e non	
	garantito, per la FORNITURA di prodotti del merchandising UNIMI, da	
	contabilizzarsi sulla base delle quantità effettivamente ordinate da UNIMI (DIVCO e	
	Unità Ordinanti -UO);	
	- Euro ..... oltre IVA, importo garantito, per la gestione dei SERVIZI annessi.	
	Per quanto non espressamente esplicitato, si richiama integralmente il Capitolato Tecnico.	
	<b><u>ART. 3bis – Revisione dei prezzi</u></b>	
	Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al	
	verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo	
	dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento	
	dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della	
	5	

	variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione	
	dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, elaborati dall'ISTAT, disponibile al	
	momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di	
	sottoscrizione del contratto.	
	La revisione dei prezzi può essere chiesta una sola volta all'anno, con decorrenza dal secondo	
	anno di contratto.	
	<b><u>ART. 4 – Variazioni</u></b>	
	Ai sensi dell'art. 120 co. 9 del Codice e dell'art. 5 del relativo All. II.14 (art. 5 comma 6),	
	qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle	
	prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante	
	può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso	
	l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.	
	<b><u>ART. 5 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni</u></b>	
	La durata del presente contratto viene stabilita in complessivi 4 anni, di cui 3 anni garantiti ed	
	1 eventuale anno opzionale, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.	
	L'Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si riserva inoltre la	
	facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il	
	tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un	
	nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al	
	presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Appaltante.	
	Per quanto non espressamente esplicitato, si richiama il Capitolato.	
	<b><u>ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto</u></b>	
	Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti, anche se non	
	materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il Disciplinare di gara e	
	i relativi allegati, il Capitolato Tecnico di gara e i relativi allegati, l'offerta tecnica ed	

	economica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati	
	negli atti di gara, come accettati dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel	
	corso della procedura di gara.	
	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi	
	riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
	<b><u>ART. 7 – Domicilio</u></b>	
	Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio	
	legale in .....	
	<b><u>ART. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione</u></b>	
	Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel	
	Capitolato d'appalto e nell'offerta presentata in sede di gara.	
	L'Appaltatore, nello svolgimento del servizio, dovrà usare la necessaria perizia, prudenza e	
	diligenza anche al fine di evitare danni a persone, animali, cose o ambienti in genere.	
	L'Appaltatore provvederà all'esecuzione dei servizi con personale qualificato e in maniera tale	
	da assicurare la loro realizzazione a perfetta regola d'arte ed entro i tempi fissati e nel pieno	
	rispetto del programma di esecuzione. Il personale addetto è tenuto a svolgere le prestazioni in	
	modo da arrecare il minor disturbo possibile all'attività amministrativa, didattica e di ricerca	
	in svolgimento presso gli spazi interessati dal servizio.	
	Per il presente contratto, l'Appaltatore dovrà identificare il Responsabile del Contratto,	
	referente per la fornitura e per i servizi, nei confronti dell'appaltante, dotato di adeguate	
	competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e di potere decisionale per la	
	gestione di tutti gli aspetti del contratto.	
	Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia integralmente al Capitolato.	
	<b><u>ART. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore</u></b>	
	Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti	

	gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento	
	dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri	
	relativi alle eventuali spese di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto	
	all'esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.	
	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta	
	regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e	
	di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché	
	secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto	
	e nei suoi allegati.	
	Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza	
	delle predette norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo	
	carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.	
	L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti	
	dell'Appaltante.	
	L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da	
	disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in	
	tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico	
	tutti gli oneri relativi.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
	nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti	
	dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e	
	nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive	
	modifiche e integrazioni.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante da tutte le	
	conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di	
	8	



		sicurezza e sanitarie vigenti.	
		L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale	
		che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione	
		all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
		L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,	
		alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì,	
		a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
		L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti	
		proprietary, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
		comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.	
		Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente	
		contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva	
		approvazione espressa da parte dell'Appaltante.	
		In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi,	
		fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare	
		risolto il presente contratto. Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
		<b><u>ART. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore</u></b>	
		L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,	
		inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante arrecati, per fatto proprio o	
		dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in luogo, arrecati sia	
		al personale proprio o di altra società o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre	
		società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. La	
		suddetta responsabilità solleva l'Appaltante ed il suo personale preposto alla direzione,	
		assistenza e vigilanza da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.	
		La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che derivassero da	

		errori od inadeguatezza nell'esecuzione dei servizi/lavori ed a quelli che potrebbero verificarsi	
		per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo	
		intervento nei casi di emergenza.	
		A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto,	
		l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.	
		Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere	
		complementari, anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e	
		così pure il risarcimento dei danni eventuali provocati nell'esecuzione delle opere in	
		questione.	
		In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni in	
		materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato o da altri documenti contrattuali,	
		l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando	
		all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.	
		Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali	
		maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore. Gli eventuali maggiori costi delle opere	
		eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenute	
		in considerazione agli effetti della contabilizzazione.	
		L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del servizio e della direzione e	
		sorveglianza delle maestranze e della materiale esecuzione del contratto, con assoluto sollievo	
		dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere	
		indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei	
		confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative	
		direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.	
		Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
		<b><u>ART. 11 – Danni ed esecuzione in danno</u></b>	

	L'Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai beni utilizzati	
	nello svolgimento dei servizi e/o materiali depositati negli immobili dall'Appaltatore.	
	L'Appaltatore è responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato alla Committente	
	o a terzi, compresi i dipendenti della Committente stessa, dal proprio personale.	
	Per i danni arrecati dall'Appaltatore, l'Appaltante avrà diritto di trattenere quanto dovuto a	
	titolo risarcitorio sul residuo dell'avere da parte dell'Appaltatore e sul deposito cauzionale	
	definitivo fatta salva ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette	
	trattenute non risultassero sufficienti.	
	Qualora l'Appaltatore non dia corso all'esecuzione delle prestazioni ordinate dall'Appaltante,	
	anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio	
	stesso, l'Appaltante ha il diritto, ove non risolva il contratto, di procedere direttamente	
	all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.	
	I maggiori oneri che l'Appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti	
	dall'applicazione del contratto, saranno a totale carico dell'Appaltatore.	
	<b><u>ART. 12 – Pagamenti</u></b>	
	Si rinvia integralmente a quanto disciplinato all'interno del Capitolato Tecnico.	
	Il pagamento degli ordini dei <i>Prodotti</i> avviene al momento dell'invio della relativa richiesta.	
	La fatturazione dei <i>Servizi</i> annessi dovrà avvenire con cadenza trimestrale posticipata.	
	Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento	
	sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà fatturare il	
	corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le	
	ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione	
	da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento	
	unico di regolarità contributiva.	
	L'Appaltante, accertata la regolarità del servizio, provvederà al pagamento dell'importo	

	dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa	
	verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e previa verifica di regolarità	
	contributiva mediante acquisizione da parte dell'Appaltante del DURC (Documento di	
	regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.	
	Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n.89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 è in vigore	
	l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica	
	Amministrazione, pertanto, l'Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di	
	fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. I pagamenti saranno effettuati	
	esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non	
	esclusiva, che l'aggiudicatario comunicherà all'Appaltante ai sensi di legge.	
	Le fatture dovranno essere inviate a: <i>Università degli Studi di Milano</i> e dovranno riportare il	
	Codice Univoco d'Ufficio:....., necessario a fronte degli obblighi legati alla	
	fatturazione elettronica e il CIG della procedura.	
	Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo	
	dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione del servizio.	
	Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di	
	diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC,	
	ai sensi del successivo art. 15.	
	Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per	
	penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.	
	<b><u>ART. 13 – Cessione del contratto e cessione del credito</u></b>	
	La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto	
	salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i	
	casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. È ammessa	
	la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e dell'art. 6	

	dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. La cessione può essere effettuata a banche o	
	intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto	
	sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata	
	mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante.	
	Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di	
	conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.	
	L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente	
	procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga	
	riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti	
	correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico	
	bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG	
	della presente procedura.	
	In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo,	
	fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si	
	intende risolto di diritto.	
	<b><u>ART. 14 – Penali</u></b>	
	La mancata esecuzione del servizio nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato	
	d'Appalto darà luogo all'applicazione di penali. Si richiama integralmente l'articolo 18	
	“Penali” del Capitolato tecnico.	
	<b><u>ART. 15 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa</u></b>	
	L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata	
	e/o ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto	
	del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona	
	riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi	
	momento, liquidando i servizi per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro	

	importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante	
	per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento dei servizi stessi.	
	Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la volontà di	
	procedere alla risoluzione del contratto a mezzo PEC.	
	Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla	
	risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non superiore a	
	15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie	
	osservazioni giustificative.	
	Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel	
	caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si	
	procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale	
	maggior danno.	
	L'Appaltante si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con	
	provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., oltre che nei	
	casi espressamente previsti dal Capitolo, anche qualora:	
	1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale	
	contestata;	
	2) l'applicazione delle penali previste nel Capitolato raggiunga un importo superiore al 10 per	
	cento dell'importo contrattuale al netto di IVA;	
	3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte	
	consecutive;	
	4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi	
	gravità;	
	5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120,	
	comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;	

	6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15	
	giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante (art. 117 comma 3 del	
	D.Lgs. 36/2023).	
	La Stazione Appaltante deve infine risolvere il contratto qualunque sia il suo stato di	
	esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un	
	provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di	
	cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia	
	intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs.	
	36/2023, nonché nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza	
	dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni	
	mendaci.	
	In ogni caso, l'Appaltante risolve il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni	
	altro requisito morale richiesto dagli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.	
	La mancata costituzione del deposito cauzionale determina la revoca dell'affidamento e	
	l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 D.lgs. 36/2023 da parte	
	dell'Amministrazione appaltante.	
	La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore,	
	della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC <a href="mailto:unimi@postecert.it">unimi@postecert.it</a> . In caso di	
	risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con	
	semplice provvedimento amministrativo, ad incamerare la garanzia definitiva per l'intero	
	importo residuo al momento della risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del	
	maggior danno subito ed ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno	
	intraprendere a tutela dei propri interessi.	
	In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare	
	gli altri concorrenti al fine di sottoscrivere un nuovo contratto, ai sensi di quanto previsto	
	15	

	all'art. 124 del d.lgs. 36/2023. Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che la	
	Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.	
	In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione	
	Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere	
	direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
	In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs.	
	36/2023.	
	<b><u>ART. 16 – Diritto di recesso</u></b>	
	L'Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi	
	dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi	
	all'Appaltatore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare	
	tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno	
	all'Appaltante. In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di	
	quanto correttamente eseguito a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in	
	magazzino oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è	
	calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,	
	depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.	
	<b><u>ART. 17 – Liquidazione giudiziale dell'Appaltatore</u></b>	
	La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento <i>ope legis</i> del contratto.	
	<b><u>ART. 18 – Garanzia definitiva</u></b>	
	Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia	
	fideiussoria definitiva n. ...., rilasciata in data .....da	
	....., di importo pari ad euro ....., contenente l'indicazione	
	dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la	
	rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito	



	impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il	
	valore dell'intero deposito cauzionale.	
	La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di	
	conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla	
	semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà	
	attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in	
	dipendenza dell'esecuzione del contratto.	
	In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei	
	termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante,	
	con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore,	
	dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento	
	delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento	
	dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.	
	L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D.	
	Lgs. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in	
	tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal Capitolato. L'Appaltatore è obbligato	
	a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante	
	l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte	
	dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di	
	prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della	
	facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia	
	venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo	
	approvato con D.M. 16.09.2022, n. 193, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente	
	trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo,	

	L'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.	
	<b><u>ART. 19 – Subappalto</u></b>	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto</i>	
	<i>oppure</i>	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti di</i>	
	<i>legge indicando le seguenti attività: .....</i>	
	<b><u>ART. 20 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta</u></b>	
	Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo	
	esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc...) resterà di proprietà	
	piena ed assoluta dell'Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno	
	esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte	
	quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che	
	l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.	
	<b><u>ART. 21 – RUP e Direttore dell'esecuzione</u></b>	
	Ai sensi degli artt.114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss del D.M. n. 49/2018,	
	l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), coadiuvato dai	
	competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per la verifica del	
	regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore. A tale fine, il RUP	
	svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività	
	che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Il	
	Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al	
	controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante. Inoltre,	
	assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le	
	attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A	
	tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso	



	subappaltatore/subcontraente (ove presente):	
	1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;	
	2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.	
	<b><u>ART. 25 - Spese derivanti dal contratto</u></b>	
	Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa eventualmente quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.	
	<b><u>ART. 26 – Controversie e decadenze</u></b>	
	Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.	
	<b><u>ART. 27 – Patto d'integrità</u></b>	
	Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato,	

	sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.	
	<b><u>ART. 28 – Clausola di c.d. “Pantouflage”</u></b>	
	L’Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di	
	non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Appaltante che hanno esercitato poteri	
	autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni	
	dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 36/2023).	
	L’Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione	
	dell’art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..	
	<b><u>ART. 29 - Tutela della Privacy - Riservatezza</u></b>	
	Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in	
	possesso dell’Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza	
	alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.	
	<b><u>ART. 30 – Nomina responsabile trattamento dei dati</u></b>	
	Considerato che le modalità di esecuzione del servizio comporteranno l’effettuazione, da parte	
	dell’Appaltatore, di un “trattamento” di dati personali (ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE	
	2016/679) di titolarità del Committente e per conto di quest’ultimo, all’atto della	
	sottoscrizione del contratto il Committente, nella sua qualità di Titolare del trattamento,	
	nominerà l’Appaltatore Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE	
	2016/679.	
	La nomina avverrà mediante specifico atto scritto fornito dal Committente, e l’Appaltatore si	
	impegna sin da ora ad accettare tale nomina, che dovrà essere sottoscritta per accettazione.	
	—°_°_°_°_	
	Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso.	
	<b>Per l’Università degli Studi di Milano – il Direttore Generale _____</b>	
	con espressa accettazione degli artt. 14 (Penali) – 15 (Risoluzione, clausola risolutiva	

espressa) – 16 (Diritto di recesso) - 26 (Controversie e decadenze).

**Per .....** – il .....